

Retribuzioni inferiori a quelle risultanti in busta paga, estorsione e reato di autoriciclaggio

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 25979 del 7 giugno 2018, ha affermato che il pagamento di retribuzioni inferiori a ciò che è riportato in busta paga ed il mancato pagamento di prestazioni straordinarie svolte oltre il normale orario di lavoro configura il reato di estorsione e quello di autoriciclaggio ai sensi dell'art. 648-ter 1 c.p., in vigore dal 1 gennaio 2015.

.....

La Suprema Corte con questa interessante pronuncia, respingendo il ricorso dell'amministratore di una società, ha stabilito che rischia la condanna per i reati di estorsione e autoriciclaggio il datore di lavoro che reimmette nel circuito economico il denaro non corrisposto, destinato ai dipendenti sotto forma di quattordicesime e permessi non goduti e utilizzato, invece, per pagare in nero i venditori della società. La Corte, pertanto, ritiene legittimo il sequestro preventivo sul denaro e le altre utilità costituenti profitto dei reati.

Il fatto

Il caso nasce dall'impugnazione dell'ordinanza con cui il tribunale del riesame rigettava l'istanza ex art. 324 cod.proc.pen. proposta avverso il decreto del Gip del locale tribunale che aveva disposto nei confronti di un'azienda, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, diretta o per equivalente, di denaro, beni o altre utilità costituenti profitto di reato. I titolari della società erano accusati di estorsione in concorso, per avere costretto una molteplicità di lavoratori dipendenti ad accettare retribuzioni inferiori a quelle risultanti dalle buste paga e a sopportare orari superiori a quelli contrattualmente stabiliti, con ingiusto profitto degli imputati e della società dagli stessi gestita in danno degli stessi nonché del delitto di autoriciclaggio continuato per aver destinato il denaro proveniente dal delitto di estorsione alla retribuzione in nero di dipendenti legati loro da particolare rapporto di fiducia.

Nel particolare, alla ditta si contestava l'illecito amministrativo dipendente dal delitto di autoriciclaggio sulla base del decreto 231 del 2001, per l'avvenuto impiego nell'attività imprenditoriale del denaro proveniente dall'estorsione continuata, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delle somme.

L'azienda presentava quindi ricorso per la cassazione della sentenza lamentando, tra l'altro, l'inesistenza delle condizioni per la contestazione dell'autoriciclaggio, valorizzando la concretezza dell'ostacolo che deve essere realizzato. Secondo la difesa dei ricorrenti la

fattispecie contestata impone di interpretare il termine "ostacolare" nella pienezza del suo valore semantico come interposizione di un mezzo di qualunque genere allo svolgimento di un'azione o all'esplicazione di una facoltà così che devono considerarsi tipiche esclusivamente le attività di reimmersione nell'economia legale di beni di provenienza delittuosa costituenti ostacolo idoneo e preordinato alla loro identificazione. La corretta interpretazione della norma avrebbe, dovuto condurre a escludere l'illecito in quanto le somme versate in nero ai venditori a titolo di incentivo non erano mai uscite dalla cassa per essere reimpiegate altrove.

La decisione

La Cassazione respingeva il ricorso.

Nelle motivazioni, i Giudici di legittimità ricordavano innanzitutto che l'articolo 648ter.1 del Codice penale punisce le attività d'impiego, sostituzione e trasferimento di beni o altre utilità poste in essere dallo stesso autore del delitto presupposto che ostacolano la ricostruzione della matrice illegale.

È cioè necessario che la condotta abbia un elevato grado di dissimulazione: per questo vengono ad assumere rilevanza penale "tutte le condotte di sostituzione che avvengano attraverso la reimmersione nel circuito economico-finanziario ovvero imprenditoriale del denaro o dei beni di provenienza illecita finalizzate a conseguire un concreto effetto dissimulativo che sostanzia ciò che differenzia la condotta di godimento personale, insuscettibile di sanzione, dall'occultamento del profitto illecito penalmente rilevante".

La Cassazione osservava quindi, nel caso concreto, che il rastrellamento di liquidità attraverso l'attività di estorsione ai danni dei lavoratori, concretizzata tra l'altro nel mancato versamento delle quattordicesime, degli anticipi versati solo formalmente e del corrispettivo dei permessi non goduti, era poi servito a pagare provvigioni o altri benefit aziendali in nero a favore dei venditori della società. In questo modo, fondi illeciti venivano reimmessi nel circuito aziendale, con un'azione elusiva dell'identificazione della provenienza illegale della provvista.

Per questi motivi non veniva accolto il ricorso della difesa per cui, ai fini dell'autoriciclaggio, hanno rilevanza solo quei comportamenti che hanno come conseguenza un cambiamento della formale titolarità del bene. Infatti, proseguiva la Corte, la condotta di autoriciclaggio non presuppone un trasferimento fittizio a un terzo dei proventi del reato presupposto, "in quanto l'eventuale coinvolgimento di un soggetto 'prestanome' impedisce di ricomprendere tale ulteriore condotta in quelle operazioni idonee a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni indicate nel predetto articolo 648-ter1 e riferibili al solo soggetto agente del reato di autoriciclaggio".

In aggiunta, non era accettabile neppure il riferimento fatto dalla difesa a un precedente della stessa Corte, che aveva escluso l'autoriciclaggio nel caso del versamento dei

proventi di un furto su una carta di credito prepagata intestata allo stesso autore del reato presupposto, in quanto si trattava di una condotta priva di quella capacità dissimulatoria che invece è richiesta dal Codice penale.

Per tutto quanto espresso, la Cassazione respingeva il ricorso.

In definitiva

La Suprema Corte ha emesso una pronuncia innovativa, con la quale è stabilito che non si tratta solamente del reato di estorsione ma anche di quello di autoriciclaggio quando un imprenditore: nella prima fattispecie delittuosa costringe, sotto minaccia di licenziamento, i dipendenti ad accettare buste paga inferiori a quelle formalmente concordate e a lavorare per un orario superiore a quello contrattualmente previsto, nella seconda, la società impiega nell'attività imprenditoriale il denaro frutto dell'estorsione continuata, in maniera tale da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delle somme.

Sul punto, da ricordare è che dal 1° gennaio 2015 è in vigore la nuova fattispecie dell'autoriciclaggio che punisce la condotta posta in essere dallo stesso soggetto che ha commesso o concorso a commettere il reato che è il presupposto da cui derivano i proventi illeciti.

Nella fattispecie, la Corte, alla luce di quanto poco sopra descritto, confermava quanto stabilito dai giudici del riesame circa la misura cautelare del sequestro finalizzato alla confisca a carico dei soggetti amministratori di una società Srl e definiva, che i rastrellamenti di liquidità concretizzatosi attraverso il mancato pagamento delle quattordicesime mensilità, di anticipi versati soltanto formalmente e del corrispettivo di permessi non goduti, avevano uno scopo ben preciso, ovvero quello di costituire una riserva economica per pagare provvigioni o altri benefit in "nero" in favore dei venditori della società: nella sostanza, fondi di provenienza illecita venivano reinseriti all'interno del circuito dell'azienda. Pertanto, il provvedimento di sequestro preventivo era stato motivato sia sulla base della ormai "tradizionale" classificazione a titolo di estorsione della condotta dei vertici aziendali ma anche, e questa è la portata innovativa della sentenza, a titolo di autoriciclaggio.

In buona sostanza, la sentenza ha stabilito che il datore di lavoro che costringe i dipendenti ad accettare una busta paga inferiore a quella concordata e per più ore rispetto a quelle contrattualmente previste rischia di dover rispondere anche del reato di autoriciclaggio.